DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19

Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed

accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di

insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026)

(GU n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5)

Vigente al: 23-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera

c);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, comma 416;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado

(di seguito Testo unico), ed in particolare l'articolo 405;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme

generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma

dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure

urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della

concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove

imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la

rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante

disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3;

Visto l'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del

2008, che prevede l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale,

organizzativo e didattico del sistema scolastico tra i quali, alla

lettera a), e' indicato il regolamento di razionalizzazione e

l'accorpamento delle classi di concorso;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare

l'articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure

urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per

l'efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l'articolo

23-quinquies;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'articolo 1,

comma 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e

del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4,

del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli

istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del

decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli

istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del

decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato

articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n.

52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione

ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,

n. 89;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio

1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni

in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a

posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle

scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto

1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi

di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali

ed altre procedure connesse;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli

atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'

scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate

le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree,

previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini

dell'accesso all'insegnamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente

l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale e' stato

adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina

dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli

insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della

scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2,

comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Ritenuto di poter procedere all'emanazione del presente decreto

anche in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo

nazionale della scuola, ai sensi del richiamato articolo 23-quinquies

del decreto-legge n. 90 del 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella

seduta del 6 agosto 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 settembre

2015 e del 22 ottobre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 20 gennaio 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

E m a n a

il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 64,

comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale

delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di

secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro

accorpamento.

Art. 2

Classi di concorso

1. La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale

costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la

scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso

uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse

relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di

abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n.

270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di

concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro

della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale

costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti

di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e

secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice

alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli

necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30

gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo

2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi di concorso di

cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica

istruzione 30 gennaio 1998.

3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa

parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del

vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di

concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.

Art. 3

Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella

scuola secondaria di primo e secondo grado

1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento

nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per

ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente

regolamento.

2. Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita' all'insegnamento

in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate

al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998,

costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed

esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A,

allegata al presente regolamento. Il possesso dell'idoneita'

all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella

C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30

gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi

per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla

Tabella B, allegata al presente regolamento.

3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di

cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe

di concorso risultante dall'accorpamento.

4. I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione o idoneita'

per l'accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla

Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l'accesso a tutti gli

insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante

dall'accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali, nonche' di

altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente.

5. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma

17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 4

Prove comuni alle diverse classi di concorso

1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative

alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso

ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono

essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento,

sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso

alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e

B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali

titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di

accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni

relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino

alla loro definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il

decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e delle

finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute

e del Min. lavoro, n. 520